

FIGeST
Federazione Italiana Giochi e
Sport Tradizionali
STATUTO

TESTO APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI

DEL xxxxxx

CON ATTO N. xxxxxx

Indice dello Statuto Federale

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITA', SEDE.....	5
Articolo 1 - COSTITUZIONE	5
Articolo 2 - FINI ISTITUTIVI	9
Articolo 3 - COMPITI E FUNZIONI	10
Articolo 4 - SEDE - DURATA	11
Articolo 5 - NORMATIVE FEDERALI	11
TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI	12
Articolo 6 - AFFILIATI.....	12
Articolo 7 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI.....	13
Articolo 8 - RIAFFILIAZIONE	13
Articolo 9 - TESSERATI.....	13
Articolo 10 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI.....	14
Articolo 11 - DIRITTI DEI TESSERATI	15
Articolo 12 - TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE	15
Articolo 13 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTI DEI TECNICI	16
TITOLO III - ORDINAMENTO FEDERALE.....	16
CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE.....	16
Articolo 14 - ORGANI, DIPARTIMENTI E SETTORI DELLA FIGeST	16
CAPO II - ORGANI CENTRALI	18
Articolo 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO	18
Articolo 16 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI.....	19
Articolo 17 - ATTRIBUZIONI DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA.....	20
Articolo 18 - VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE	20
Articolo 19 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI	21
Articolo 20 - IL PRESIDENTE FEDERALE.....	22
Articolo 21 - IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE	23
Articolo 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.....	24
Articolo 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE	25
Articolo 24 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	26
Articolo 25 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE	26
Articolo 26 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	27
Articolo 27 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	27
Articolo 28 - IL SAFEGUARDING OFFICE.....	28
Articolo 29 - IL COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI INTERNAZIONALI.....	28
Articolo 30 - L'ANTIDOPING UNIT	28

Articolo 31 - IL SETTORE PARALIMPICO	29
Articolo 32 - IL SETTORE E-Sportivo	29
CAPO III - ORGANI PERIFERICI.....	29
Articolo 33 - L'ASSEMBLEA REGIONALE	29
Articolo 34 - COMPETENZE ASSEMBLEE REGIONALI	30
Articolo 35 - IL COMITATO REGIONALE	30
Articolo 36 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE.....	31
Articolo 37 - IL DELEGATO REGIONALE	31
Articolo 38 - IL DELEGATO PROVINCIALE	31
CAPO IV - ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI.....	31
Articolo 39 - PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E FEDERALE.....	31
Articolo 40 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA.....	33
Articolo 41 - VINCOLO DI GIUSTIZIA	33
Articolo 42 - ARBITRATO FEDERALE	33
Articolo 43 - ORGANI DI GIUSTIZIA DELLA FIGeST	33
Articolo 44 - LA PROCURA FEDERALE	34
Articolo 45 - IL GIUDICE SPORTIVO.....	35
Articolo 46 - LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO	35
Articolo 47 - IL TRIBUNALE FEDERALE	35
Articolo 48 - LA CORTE FEDERALE DI APPELLO	36
CAPO V - ALTRE STRUTTURE FEDERALI.....	36
Articolo 49 - DIPARTIMENTI.....	36
Articolo 50 - COMMISSIONI NAZIONALI DI DISCIPLINA SPORTIVE	37
Articolo 51 - CENTRO STUDI	38
Articolo 52 - IL SEGRETARIO GENERALE ED I SEGRETARI DI DIPARTIMENTO	39
Articolo 53 - REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI	39
Articolo 54 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	40
Articolo 55 - INCOMPATIBILITÀ.....	40
Articolo 56 - COMMISSIONI E CONSULENZE.....	41
TITOLO V - PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO.....	41
Articolo 57 - PATRIMONIO	41
Articolo 58 - ESERCIZIO FINANZIARIO.....	41
Articolo 59 - GESTIONE FINANZIARIA	41
TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	42
Articolo 60 - ANNO SPORTIVO FEDERALE	42
Articolo 61 - MODIFICHE DELLO STATUTO	42
Articolo 62 - SCIOGLIMENTO DELLA FIGeST	42
Articolo 63 - DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE.....	43

Articolo 64 - DURATA DELLE CARICHE.....	43
Articolo 66 - DISPOSIZIONI FINALI	43

STATUTO FIGeST

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITA', SEDE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST) è associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, riconosciuta dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA). FIGeST si attiene al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e pari opportunità. La FIGeST svolge la propria attività nel rispetto dei principi contenuti nella carta olimpica ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. La FIGeST è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. La FIGeST regola, disciplina e organizza i seguenti sport e discipline sportive:

- Giochi e Sport Tradizionali
 - Lancio del Ruzzolone;
 - Lancio della Ruzzola;
 - Lancio della Forma di Formaggio;
 - Boccia su Strada (Road Bowl);
 - Lancio del Rulletto;
 - Piastrella;
 - Palet;
 - Tsan;
 - Rebatta;
 - Fiolet;
 - Lippa;
 - Birilli;
 - Trottola;
 - Morra;
 - Tiro con la Balestra;
 - Horse Shoe (Ferro di Cavallo);
 - Calcio Storico Fiorentino;
 - Tiro con la Fionda;

- Tiro alla fune
 - Tiro alla Fune Outdoor;

- Tiro alla Fune Indoor;
- Freccette
 - Freccette Steel Dart;
 - Freccette Soft Dart;
- Calcio Balilla
- Flying disc
 - Ultimate;
 - Beach Ultimate;
 - Disc Golf;
 - Freestyle;
 - Guts;
 - Overall;
- Teqball
 - Teqball;
 - Beach Teqball;
- Racquetball
 - Racquetball;
 - Australian Racquetball;
- Dodgeball
 - Cloth Dodgeball;
 - Foam Dodgeball;
 - Beach Dodgeball;
- Sepak Takraw
 - Sepak Takraw;
 - Beach Sepak Takraw;
 - Shuttlecock;
 - Beach Footvolley;
 - Footvolley (Indoor);
- Minigolf
 - Minigolf;
 - Miniaturgolf;
 - Filzgolf;
 - Minigolf Open Standard (MOS).

FIGeST è responsabile della versione e-sportiva, della versione virtuale e della declinazione paralimpica delle discipline sopra menzionate. FIGeST è responsabile di ogni derivazione delle discipline e degli sport sopra menzionati.

2. L'ordinamento federale è ispirato a principi di democrazia interna; gode di autonomia tecnico organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI e come tale è l'unico Organismo autorizzato a disciplinare gli sport inseriti nel presente statuto nel territorio nazionale e a rappresentare detti sport in campo internazionale.
3. La FIGeST aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive antidoping del CONI, del CIP e alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. La FIGeST attua i principi stabiliti dal CONI e del CIP per la tutela della salute degli atleti nonché per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni fisiche degli atleti nello svolgimento dell'attività agonistico-sportiva.
4. La FIGeST è affiliata a tutte le federazioni internazionali di riferimento per le discipline inserite nel presente statuto e a tutti gli enti internazionali necessari per il raggiungimento del fine istituzionale assegnato alla FIGeST.
5. La FIGeST, inoltre, persegue l'obiettivo dell'unificazione in Italia, sotto la propria egida, di tutte le discipline degli sport tradizionali italiani. Aderisce a tutte le organizzazioni internazionali delle quali riconosce, accetta ed applica le norme statutarie e regolamentari sempre che non siano in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CONI, del CIP, delle Federazioni Internazionali a cui aderisce, del CIO e della IPC.
6. La FIGeST persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza, xenofobia e di discriminazione etnica, religiosa e politica, ed è estranea ad ogni influenza religiosa, politica o razziale.
7. La FIGeST garantisce la partecipazione delle atlete, degli atleti, dei tecnici e di tutti i tesserati all'attività federale.
8. La FIGeST è costituita dalle Associazioni e Società Sportive affiliate e sovrintende, cura e regola, disciplina gli sport inseriti nel presente statuto per organizzare e gestire gare nazionali, internazionali, campionati italiani, campionati assoluti, campionati regionali e provinciali, gare a titolo. La FIGeST organizza e gestisce, inoltre, le rappresentanze nazionali e le nazionali, relativamente alle discipline di sua competenza. La FIGeST è, inoltre, competente per la formazione dei quadri tecnici, dirigenziali e sportivi delle figure sportive relative alle discipline sopra menzionate. La FIGeST è articolata nei seguenti Dipartimenti e normata dal regolamento organico, regolamento organico di dipartimento e dai relativi Regolamenti dell'Attività Sportiva Federale:

- Il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali Valdostani:

- Morra
- Palet
- Fiolet
- Tsan
- Rebatta

- Il Dipartimento Giochi e Sport che Rotolano Tradizionali:

- Formaggio
- Ruzzola
- Rulletto
- Ruzzolone
- Boccia su strada
- Il Dipartimento Giochi e Sport da Tiro Tradizionali:
 - Tiro Balestra
 - Tiro Fionda
- Il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali:
 - Trottola
 - Lippa
 - Ferro di Cavallo
 - Calcio Storico Fiorentino
 - Birilli
- Il Dipartimento Sport Internazionali:
 - Teqball
 - Sepaktakraw
 - Racquetball
 - Dodgeball
- Il Dipartimento Sport Freccette:
 - Soft Dart
 - Steel Dart
- Il Dipartimento Sport Calcio Balilla
- Il Dipartimento Sport Tiro alla fune
 - Tiro alla Fune Indoor
 - Tiro alla Fune Outdoor
- Il Dipartimento Sport Minigolf
 - Minigolf
 - Miniaturgolf
 - Filzgolf
 - Minigolf Open Standard (MOS)
- Il Dipartimento Sport Flying Disc
 - Ultimate

- Beach Ultimate
- Disc Golf
- Freestyle
- Guts
- Overall

Articolo 2 - FINI ISTITUTIVI

1. La FIGeST ha per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la regolamentazione delle discipline indicate nel precedente articolo 1) nel territorio nazionale promuovendone lo sviluppo amatoriale ed agonistico, finalizzato anche all'attività internazionale di concerto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
2. La FIGeST per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali provvede:
 - a) ad attuare programmi di formazione delle Atlete, degli Atleti e dei Tecnici;
 - b) a coordinare, sul territorio, le iniziative a carattere internazionale, nazionale, regionale provinciale e locale, inerenti alle discipline di cui al precedente art. 1;
 - c) a favorire, propagandare e sviluppare l'esercizio delle discipline di cui al precedente art. 1 anche per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto della persona e della sua integrità fisica e morale;
 - d) a collaborare con le istituzioni scolastiche per la diffusione degli sport per mantenere valori tradizionali, culturali, storici e ludici;
 - e) a promuovere attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici, ludici e culturali;
 - f) a promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni e gruppi di persone che, in Italia ed all'estero, agisce con scopi analoghi;
 - g) a mantenere il rapporto di massimo rispetto tra l'esercizio sportivo e l'ambiente naturale nel quale si svolge;
 - h) a partecipare a campionati e a competizioni agonistiche di carattere internazionale delle federazioni internazionali di cui è membro in rappresentanza dello sport italiano, curando la preparazione degli atleti chiamati a far parte delle rappresentative nazionali;
 - i) a esaltare i valori dello sport quali lealtà, correttezza e probità, e contrastare ogni forma di illecito sportivo, di frode sportiva e di corruzione;
 - j) a promuovere la cultura del fair play;
 - k) a garantire e tutelare il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, garantendone la salute, e contrastando qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIGeST può:
 - a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;

- b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante sovvenzioni, corsi di formazione tecnica anche in forma audiovisiva, anche per il personale delle scuole ai sensi della normativa vigente, e precisamente negli ambiti trasversali di metodologie e attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, individuando in particolare l'ambito specifico dei bisogni individuali e sociali dello studente e dell'inclusione scolastica e sociale;
 - c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri che non siano in contrasto con le regole ed i principi di CONI, CIP, Federazioni Internazionali di cui è membro, IPC e CIO;
 - d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro;
 - e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro;
 - f) cedere diritti televisivi, diritti di immagine e spazi pubblicitari e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione dei giochi e degli sport tradizionali;
 - g) incentivare – ovvero assumere in via diretta – l'istituzione, la costruzione e la gestione di impianti sportivi idonei alla pratica dei giochi e degli sport tradizionali.
4. La FIGeST è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI e dal CIP a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale, l'attività agonistica, l'assegnazione di titoli sportivi e l'organizzazione di nazionali italiane di cui alle lettere precedenti dell'art. 1.

Articolo 3 - COMPITI E FUNZIONI

1. La FIGeST svolge nel territorio nazionale e sul piano internazionale ogni attività destinata e/o connessa, direttamente o indirettamente, alla promozione, organizzazione, regolamentazione e sviluppo dei propri sport, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.
2. Al fine di cui al precedente comma 1, la FIGeST esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) la cura delle relazioni sportive internazionali;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle rappresentative nazionali;
 - c) l'attività di garanzia con particolare riferimento alla giustizia sportiva e agli ufficiali di gara e delle figure tecniche necessarie all'attività federale;
 - d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici dell'attività tecnica, giovanile e scolastica;
 - e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGeST di società e associazioni sportive nonché il tesseramento delle persone fisiche;

- g) detta i criteri per il riconoscimento delle discipline sportive organizzate e disciplinate dalla FIGeST;
 - h) detta le regole degli sport sopra menzionati tenuto conto delle varie discipline che fanno parte del movimento, in conformità con le disposizioni delle Federazioni Internazionali cui aderisce;
 - i) definisce l'ordinamento dei campionati federali, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; ai vincitori dei campionati organizzati dalla federazione su scala nazionale, regionale, provinciale o con altri riferimenti geografici, la FIGeST ovvero l'eventuale Dipartimento delegato assegna il titolo ufficiale di "Campione" della rispettiva categoria, classe e disciplina dei suoi sport e ratifica gli accessi, le promozioni e i passaggi tra le varie classi sportive;
 - j) promuove attività ludiche, ricreative, agonistiche e promozionali dei giochi e degli sport tradizionali, di formazione ed aggiornamento tecnico, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e privati, con altri organismi sportivi nonché con Autorità Statali ed Enti Locali, tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.
3. L'attività sportiva si articola attraverso distinti settori, tenuto conto delle esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa del movimento sportivo.
 4. In particolare, oltre all'attività sportiva agonistica, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del CONI, del CIP, del CIO e della IPC sono disciplinati:
 - a) il settore amatoriale;
 - b) il settore giovanile e scolastico, sulla base dei criteri distintivi stabiliti dal Consiglio Federale.
 5. La FIGeST garantisce un costante equilibrio di diritti e doveri tra i suddetti settori di attività sportiva, nonché tra le diverse categorie nell'ambito degli stessi.

Articolo 4 - SEDE - DURATA

1. La FIGeST ha sede in Italia, la sua durata è illimitata.
2. Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio nazionale, la FIGeST si avvale di strutture territoriali così come previsto dal presente Statuto.

Articolo 5 - NORMATIVE FEDERALI

1. L'attività della FIGeST è disciplinata:
 - a) dal presente Statuto,
 - b) dal regolamento organico e dal regolamento organico di dipartimento
 - c) dai regolamenti di gioco di ciascuna disciplina sportiva;
 - d) dal regolamento di giustizia;
 - e) dal regolamento di amministrazione e contabilità;
 - f) dal regolamento degli Ufficiali di Gara;
2. I Regolamenti Federali, di cui al precedente comma, sono emanati dal Consiglio Federale. Il regolamento organico di dipartimento viene proposto dal consiglio di dipartimento e approvato dal consiglio federale.

3. La Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art 7 comma 5 lettera I dello Statuto CONI, deve approvare lo Statuto Federale ed i relativi Regolamenti di attuazione e il Regolamento di Giustizia.
4. La FIGeST accetta la giurisdizione e le decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS/TAS).

TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 6 - AFFILIATI

1. Le Associazioni e Società che hanno come fine quello di praticare gli sport indicati all'art. 1 del presente Statuto, per poter svolgere la propria attività, devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Federale FIGeST, e richiedere ed ottenere l'affiliazione alla FIGeST; queste saranno iscritte nell'apposito Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e successive modifiche, dal quale dovrà risultare, oltre l'apposito codice, anche l'anzianità di iscrizione, il rappresentante legale e la Sede legale.
2. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti all'atto della richiesta di affiliazione deve essere depositato presso la Segreteria FIGeST l'atto costitutivo e lo Statuto della Società. Gli affiliati devono essere retti da Statuti conformi alle disposizioni del D. Lgs. 36/21 e ss. modificazioni, che saranno approvati dal Consiglio Federale, ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni legislative vigenti al momento dell'affiliazione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, 4 comma lett. b) dello Statuto del CONI.
3. Il riconoscimento e l'affiliazione delle associazioni polisportive vengono inserite a seconda del dipartimento in cui la polisportiva aderisce e ne pratica la relativa attività. In caso di una pluralità di discipline, la FIGeST garantisce il riconoscimento per ogni disciplina sportiva nonché il diritto di voto in ogni Assemblea di Dipartimento della disciplina praticata e riconosciuta purché abbia svolto almeno un'attività sportiva o formativa del dipartimento.
4. Le Associazioni e Società, sono di seguito indicati con la denominazione comune di Affiliati.
5. Tutti gli Affiliati cessano di far parte della FIGeST nei seguenti casi:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento volontario;
 - c) mancata riaffiliazione annuale;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdite dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione
 - e) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione;
 - f) radiazione per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, comminata dagli Organi di Giustizia
 - g) inattività sportiva per due stagioni sportive consecutive; in tale ipotesi la Società dovrà affiliarsi ex novo perdendo l'anzianità fino allora maturata.

In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, la quale, ai sensi dell'art.7 comma 5, lettera n), Statuto del CONI, si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

6. La cessazione di appartenenza alla FIGeST comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

7. In caso di cessazione, le Società devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIGeST e agli altri affiliati delle stesse ed i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Gli ex dirigenti delle società morose e cessate non potranno far parte della dirigenza di altre società fintanto che i debiti delle società cessate non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione.

Articolo 7 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati sono titolari del diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee Federali;
- b) di un voto purché le associazioni e le società risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e successive modifiche; ai fini del diritto di voto, l'iscrizione al suddetto Registro opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021 – 2024 ed abbiano maturato una anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della FIGeST stabilita con la partecipazione ad almeno o una gara iscritta nel calendario federale di dipartimento o una attività formativa federale ed in regola con il pagamento delle quote dovute. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs.36/2021 e successive modifiche e riconosciuta dalla FIGeST. Hanno diritto ad un voto i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI e/o con il CIP ai sensi della legge 78/2000 art. 6. e successive modifiche
- c) di partecipazione all'attività sportiva;
- d) di partecipare a tutte le attività federali;
- e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIGeST.

Articolo 8 - RIAFFILIAZIONE

1. Gli affiliati dovranno provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico. La FIGeST disciplina i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.
2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Articolo 9 - TESSERATI

1. Fanno parte e sono tesserati alla FIGeST
 - a) I Dirigenti Federali,
 - b) I Dirigenti sociali,
 - c) I Medici,
 - d) Le Atlete e gli Atleti,

- e) Gli Ufficiali di Gara,
 - f) I Tecnici,
 - g) I Presidenti Onorari il cui tesseramento decorre dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale,
 - h) I Soci ed i Tesserati onorari e benemeriti,
 - i) Gli altri eventuali soggetti che svolgono attività nell'ambito della Federazione.
2. Ai tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi per oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIGeST, e dei relativi organismi mondiali. Il Regolamento di Giustizia ne disciplina modalità e ambiti di attuazione nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.
 3. Il tesseramento delle persone di cui alle lettere b, c, d, g, decorre dall'accettazione della domanda di affiliazione e riaffiliazione.
 4. Il tesseramento dei Medici e dei Tecnici che non siano soci di affiliati decorre dall'inquadramento nei rispettivi ruoli.
 5. Il tesseramento dei Dirigenti Federali decorre dalla nomina o dall'elezione, quello degli Ufficiali di gara dall'inquadramento nei ruoli federali.
 6. Gli Atleti possono essere distinti in categorie, sia maschili che femminili, nonché in categorie di merito e categorie giovanili secondo i criteri stabiliti nei regolamenti di gioco di ciascuna disciplina sportiva approvati dal Consiglio Federale.
 7. La Federazione garantisce mediante apposite norme regolamentari e nel rispetto dei principi fondamentali del CONI, del CIP e della legge, la tutela delle atlete madri in attività, che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, per tutto il periodo della maternità e fino al loro rientro effettivo all'attività agonistica, garantendo loro, se richiesto, per il tempo massimo di due anni dalla cessazione dell'attività, il vincolo con la società di appartenenza e la conservazione della classe di merito maturata a quel momento, fermo restando quando previsto dal D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Articolo 10 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

1. Tutti gli affiliati e i tesserati della FIGeST sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI e del CIP, i principi di lealtà e correttezza sportiva ed a osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli Organi della FIGeST accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio.
2. Essi devono, inoltre, rispettare le regole del dilettantismo emanate dal CIO e dalla IPC, le norme emanate dal CONI e dal CIP, nonché le norme stabilite in materia dalla FIGeST nei Regolamenti e Carte Federali.
3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale.
4. Gli Atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito, oltre che a rispettare e sottoscrivere i regolamenti predisposti per il club azzurro.

5. Gli affiliati ed i tesserati della FIGeST che contravvengono, per una qualsiasi ragione, a quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni emanate dalla stessa FIGeST, sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare, secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel Regolamento di Giustizia.
6. Il soggetto radiato può praticare attività sportiva e quindi essere tesserato, a condizione che la radiazione non gli sia stata comminata dagli Organi di Giustizia della FIGeST. Resta ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI, al CIP che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI e del CIP per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Articolo 11 - DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare, se in possesso dei prescritti requisiti, all'attività federale;
 - b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate in materia dalla FIGeST;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - d) partecipare all'elezione dei rispettivi rappresentanti alle Assemblee se in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 12 - TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere e per rinnovare il tesseramento nonché le modalità di svincolo sono demandate al Regolamento organico.
2. Il tesseramento ha validità di un anno con decorrenza 1° Gennaio - 31 Dicembre di ogni anno.
3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
4. Fermo che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.
5. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento stesso;

- b) per radiazione o ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di giustizia;
- c) nei casi previsti dal presente statuto;
- d) per dimissioni e/o mancato rinnovo della tessera.

Articolo 13 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTI DEI TECNICI

1. Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici previste nel presente Statuto sono disciplinate dal Regolamento Organico.
2. Il Consiglio federale, fissa le norme per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale rappresentanti gli atleti e i tecnici, nel rispetto dei principi di democrazia, di massima rappresentatività e di economicità, assicurando alla base il voto individuale di tutti gli atleti e tecnici aventi la maggiore età con voto espresso nei seggi allestiti presso le varie regioni. Tali norme sono contenute nel Regolamento Organico.
3. Le predette norme devono assicurare che siano rappresentati atleti e tecnici con equa rappresentanza alla componente femminile a base regionale ove possibile.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività nella stagione agonistica in cui si svolgono le elezioni federali e nella stagione agonistica precedente.
5. Hanno diritto di voto tutti i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati, nella stagione agonistica in cui si svolgono le elezioni federali e nella stagione agonistica precedente.
6. I rappresentanti di Atleti e di Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali, non possono essere portatori di deleghe. In caso di assenza possono essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee nelle quali sono stati votati. Ai Rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

TITOLO III - ORDINAMENTO FEDERALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 14 - ORGANI, DIPARTIMENTI E SETTORI DELLA FIGeST

1. Per il proprio funzionamento la FIGeST prevede la istituzione di Organi Centrali, Strutture Territoriali, Organi di Giustizia, altri Organi e altre Strutture:
 - a) Organi Centrali:
 - i. l'Assemblea Nazionale;
 - ii. il Consiglio Federale;
 - iii. il Presidente Federale;
 - iv. i Consigli di Dipartimento;
 - v. i Presidenti di Dipartimento;
 - vi. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - vii. il Segretario Generale;
 - viii. i Segretari di Dipartimento;
 - ix. il Safeguarding Officer;

- x. il Coordinatore Dipartimenti Internazionali (a capo del settore internazionale);
 - xi. l'Antidoping Officer;
 - xii. il Responsabile Paralimpico (a capo del settore paralimpico);
 - xiii. il Responsabile e-Sportivo (a capo del settore e-Sport);
- b) Organi territoriali:
- i. l'Assemblea Regionale;
 - ii. il Comitato Regionale;
 - iii. il Presidente Regionale;
 - iv. il Delegato Regionale.
 - v. il Delegato Provinciale;
- c) Organi di Giustizia e altri Organi:
- i. la Procura Federale;
 - ii. il Giudice Sportivo;
 - iii. la Corte sportiva di appello;
 - iv. il Tribunale federale;
 - v. la Corte federale di appello.
- d) Altre Strutture:
- i. Commissioni Nazionali di disciplina sportive (all'interno dei dipartimenti);
 - ii. Coordinamento Discipline Internazionali;
 - iii. Antidoping Unit;
 - iv. Centro Studi;
 - v. Scuola Federale;
- e) Sono Dipartimenti della FIGeST:
- i. il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali Valdostani;
 - ii. il Dipartimento Giochi e sport che Rotolano Tradizionali;
 - iii. il Dipartimento Giochi e Sport da Tiro Tradizionali;
 - iv. il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali;
 - v. il Dipartimento Sport Freccette;
 - vi. il Dipartimento Sport Calcio Balilla;
 - vii. il Dipartimento Sport Minigolf;
 - viii. il Dipartimento Sport Internazionali;
 - ix. il Dipartimento Sport Flying Disc;
 - x. il Dipartimento Sport Tiro alla Fune;

- f) Sono Settori della FIGeST:
- i. il Settore Tecnico Federale;
 - ii. il Settore Arbitrale Federale;
 - iii. il Settore Paralimpico;
 - iv. il Settore e-Sportivo.
2. Il Consiglio Federale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può nominare i Delegati Regionali e Provinciali, nonché Commissari ed istituire Commissioni o gruppi di lavoro con particolari incarichi, fissandone i compiti, le funzioni e la durata in carica.
 3. I Componenti degli Organi della FIGeST, durano in carica 4 anni corrispondenti al ciclo olimpico, sono rieleggibili con le eccezioni previste nel presente statuto.
 4. I Componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.
 5. Tutte le cariche federali elettive sono gratuite, salvo per il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale investiti di particolari incarichi, che necessitano di straordinario impegno e presentano rilevanti carichi di responsabilità. Le relative indennità devono essere determinate dal Consiglio Federale con provvedimento motivato e devono essere in armonia con le direttive del CONI.
 6. Le funzioni esclusive degli organi federali non sono delegabili.
 7. I membri del Consiglio Federale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società sportive né direttamente né per delega in occasione delle Assemblee nazionali.
 8. I componenti degli Organi fatta eccezione del Collegio dei Revisori che senza giustificato motivo risultano assenti per tre sedute consecutive decadono ipso facto dalle funzioni.
 9. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
 10. In caso di decadenza degli organi federali dovrà essere celebrata nel termine perentorio di novanta giorni dalla decadenza l'Assemblea Straordinaria per la loro ricostituzione. In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale e l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

CAPO II - ORGANI CENTRALI

Articolo 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
2. L'Assemblea può essere ordinaria elettiva o straordinaria.
3. La mancata affiliazione preclude il diritto di partecipare alle Assemblee; inoltre la stessa preclusione è prevista nei confronti di chiunque abbia subito un'inibizione in corso di esecuzione.
4. Le Assemblee elettive sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione almeno 60 giorni prima dello svolgimento. La convocazione unitamente alla tabella degli aventi diritto a voto formata dalla Segreteria Generale è inviata agli affiliati a mezzo PEC

ovvero spedito per raccomandata a/r ed è pubblicata sulla homepage del sito internet federale. A tal fine i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario e ordine del giorno della assemblea.

5. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata:
 - a) Qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - b) a seguito della motivata richiesta di almeno la metà più uno delle Associazioni e delle Società aventi diritto al voto;
 - c) dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto;
 - d) a seguito di mancata approvazione dei Bilanci Federali da parte della Giunta Nazionale del CONI o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti delle Società ed Associazioni Sportive affiliate purché in possesso dei requisiti per partecipare alla suddetta Assemblea.
6. Nei casi di cui al precedente comma, l'Assemblea deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla indizione della stessa.
7. L'Assemblea nazionale straordinaria può essere convocata per:
 - a) deliberare sulla proposta di scioglimento della FIGeST;
 - b) integrare o rinnovare gli Organi Federali nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 - c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi per l'approvazione alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 16 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie elettive, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo, con almeno il 35 per cento degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni successive.
2. Le Assemblee straordinarie per la modifica dello Statuto in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione con il 35 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche dello statuto entrano in vigore dal giorno successivo all'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI.
3. Il Consiglio Federale nomina la commissione verifica poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche Federali elettive nell'assemblea nella quale vengono chiamati ad operare.
4. Analogamente sarà l'Organo legittimato ad indire l'Assemblea che nominerà la commissione verifica poteri per le assemblee regionali.
5. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi, due membri supplenti e dal segretario che non ha diritto al voto.
6. In caso di dimissioni o impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il minimo su indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.

7. L'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina degli scrutatori che non potranno essere individuati tra i soggetti candidati alle cariche Federali.

Articolo 17 - ATTRIBUZIONI DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

1. L'Assemblea Nazionale elettiva, che si tiene non oltre il 15 marzo dell'anno successivo la disputa dei giochi olimpici estivi, elegge con votazioni separate e successive:
 - a) Il Presidente della Federazione;
 - b) Dieci Consiglieri Federali dei quali:
 - i. Sette componenti in rappresentanza degli affiliati di cui:
 - a. almeno due componenti in rappresentanza degli affiliati ai dipartimenti che hanno discipline e sport governati da federazioni riconosciute da SportAccord e/o aderenti alla WADA, non dello stesso dipartimento internazionale;
 - b. almeno uno componente in rappresentanza degli affiliati ai dipartimenti dei Giochi e Sport Tradizionali (il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali Valdostani; il Dipartimento Giochi e sport che Rotolano Tradizionali; il Dipartimento Giochi e Sport da Tiro Tradizionali; il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali)
 - ii. Due componenti in rappresentanza degli Atleti;
 - iii. Uno componente in rappresentanza dei Tecnici.
 - c) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
2. La stessa Assemblea provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
3. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto saranno inseriti nell'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento Organico.

Articolo 18 - VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE

1. Le votazioni nelle Assemblee ordinarie e straordinarie avvengono per:
 - a. alzata di mano e controprova;
 - b. appello nominale;
 - c. scrutinio segreto se richiesto da almeno il dieci per cento degli aventi diritto a voto;
2. La votazione per acclamazione alla unanimità è ammessa per il conferimento della tessera d'Onore, per la nomina di Presidenti Onorari e per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli scrutatori di ogni Assemblea.
3. Le elezioni alle cariche Federali avvengono mediante votazioni a scheda segreta con sistemi di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza, la trasparenza della procedura e il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FIGeST adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

4. L'Assemblea nazionale sia ordinaria che straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
5. Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per tutti gli Affiliati e per i tesserati e possono essere modificate soltanto nel corso di una successiva Assemblea.
6. In sede di Assemblea elettiva risultano eletti i candidati che hanno raggiunto nelle rispettive categorie (sette in quota affiliati di cui almeno due in rappresentanza degli sport internazionali) il maggior numero di voti ad eccezione del Presidente Federale e salvo quanto previsto dagli articoli successivi.
7. In caso di parità si procede alla individuazione dell'eletto mediante ballottaggio.

Articolo 19 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. All'Assemblea nazionale ordinaria elettiva e all'Assemblea straordinaria partecipano gli affiliati aventi diritto a voto nella persona del Presidente o di un suo delegato regolarmente tesserato componente il Consiglio Direttivo avente diritto al voto, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto.
2. Partecipano senza diritto di voto: il Presidente della FIGeST, i membri del Consiglio Federale, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti e i Presidenti dei Comitati Regionali ed i candidati.
3. Possono assistere: i rappresentanti degli Ufficiali di gara, i membri degli Organi di giustizia e della Procura Federale, i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti purché componenti il Consiglio Direttivo degli Affiliati che non hanno ancora maturata l'anzianità di diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.
4. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie la partecipazione con diritto a voto è riconosciuta:
 - a) alle Associazioni e Società nonché ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, che abbiano i requisiti previsti all'art. 7.1 lett.b);
 - b) ai rappresentanti degli Atleti eletti ai sensi dell'art. 13 del presente statuto nelle assemblee di categoria;
 - c) ai rappresentanti dei Tecnici eletti ai sensi dell'art. 13 del presente statuto nelle assemblee di categoria.
5. Ciascun rappresentante degli Affiliati nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può essere delegato da affiliati nella stessa Regione. In tal caso, oltre al proprio, può essere portatore di deleghe in numero di:
 - a) 1 delega: se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - b) 2 deleghe: fino a 400 associazioni e società votanti;
 - c) 3 deleghe: fino a 800 associazioni e società votanti;
 - d) 4 deleghe: fino a 1500 associazioni e società votanti.
6. Per rappresentante degli affiliati s'intende il Presidente degli stessi, o in caso di suo impedimento, i dirigenti in carica, componenti il Consiglio Direttivo, che lo sostituiscono, esclusi Atleti e Tecnici con diritto di voto in assemblea.
7. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - a) Le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;

- b) La denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
- 8. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.
- 9. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
- 10. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della FIGeST o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea. Nelle Assemblee elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea.
- 11. Per l'assemblea straordinaria di scioglimento della Federazione vale quanto previsto dall'art. 21, comma terzo del codice civile.
- 12. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. I ricorsi avverso la validità dell'Assemblea, presentati prima della conclusione della stessa, debbono essere esaminati con immediatezza dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa. I ricorsi sullo svolgimento dell'Assemblea presentati dopo la chiusura dell'Assemblea, debbono essere presentati al Tribunale Federale.

Articolo 20 - IL PRESIDENTE FEDERALE

- 1. Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.
- 2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale.
- 3. A tal fine, il Presidente:
 - a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti;
 - b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali sentito il Consiglio Federale;
 - c) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - d) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - e) nomina i Segretari di Dipartimento sentito il Consiglio Federale.
- 4. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale con la metà più uno dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli in assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, salvo quanto previsto dai successivi articoli.
- 5. Il Presidente Federale dura in carica per un quadriennio, e può essere riconfermato.
- 6. Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione.
- 7. Il Presidente inoltre ha le seguenti competenze:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'Ordine del Giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate.
 - b) convocare l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, e l'Assemblea dei Dipartimenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri Organi, o delegarne la firma;
 - c) adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione, ai sensi dei precedenti articoli;
 - d) concedere i provvedimenti di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena e, in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva, ferma l'inapplicabilità nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.
8. È responsabile unitamente ai componenti il Consiglio Federale nei confronti del CONI e del CIP e della Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
9. Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili.
10. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.
11. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione a commissioni interne ed esterne.
12. In caso di impedimento definitivo del Presidente, anche susseguente ad un suo impedimento temporaneo, si ha il rinnovo della elezione del Presidente e del Consiglio Federale con indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni a cura del Vice Presidente vicario, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi entro i successivi 30 giorni.
13. Se il Presidente presenta le dimissioni si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale e la competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione spetta al Consiglio Federale unitamente al Presidente, sino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.
14. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, la competenza per gli atti di cui al comma precedente viene espletata dal Vicepresidente, unitamente al Consiglio Federale.

Articolo 21 - IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Federale è l'organo di governo della Federazione ed è composto:
- a) dal Presidente Federale che lo presiede;
 - b) da dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale dei quali:
 - i. sette componenti in rappresentanza degli affiliati di cui:
 - a. almeno due componenti in rappresentanza degli affiliati ai dipartimenti che hanno discipline e sport governati da federazioni riconosciute da SportAccord e/o aderenti alla WADA, non dello stesso dipartimento internazionale;
 - b. almeno uno componente in rappresentanza degli affiliati ai dipartimenti dei Giochi e Sport Tradizionali (il Dipartimento Giochi e Sport

Tradizionali Valdostani; il Dipartimento Giochi e sport che Rotolano Tradizionali; il Dipartimento Giochi e Sport da Tiro Tradizionali; il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali)

- ii. due componenti eletti dai rappresentanti degli Atleti aventi diritto a voto;
 - iii. uno componente eletto dai rappresentanti dei Tecnici aventi diritto a voto.
2. I componenti del Consiglio Federale sono di genere diverso in misura, comunque, non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. È comunque garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il consiglio medesimo.
 3. Ogni avente diritto a voto potrà esprimere preferenze tante quante sono le cariche eleggibili per la categoria di voto.
 4. Nella eventualità di un numero maggiore di candidature, verranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti secondo le procedure previste dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli del presente statuto.
 5. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano senza diritto di voto i Presidenti dei Dipartimenti, il rappresentate e-Sport, il rappresentate paralimpico ed il coordinatore delle discipline internazionali.

Articolo 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
 - b) quando ne sia avanzata esplicita richiesta da almeno tre consiglieri.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati, senza diritto a voto, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti
3. Sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabiliti dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.
4. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto a voto, tutti coloro che il Consiglio e/o il Presidente riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
5. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci, ed almeno la metà dei suoi componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.
7. La convocazione da farsi con almeno sette giorni di preavviso può avvenire a mezzo, telegramma, lettera raccomandata, posta prioritaria, e-mail, PEC o telefonico in caso di urgenza con successiva conferma scritta.
8. Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione.

Articolo 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale indirizza l'attività della Federazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza del buon andamento della gestione federale.
2. In particolare:
 - a) realizza i fini di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
 - b) elegge alla prima riunione al suo interno su proposta del Presidente due Vice Presidenti di cui il primo con funzioni di vicario;
 - c) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale;
 - d) indice l'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, e l'Assemblea dei Dipartimenti, determinando il luogo e la data di svolgimento e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico;
 - e) nomina i Componenti della Commissione Verifica poteri in occasione di ogni Assemblea;
 - f) delibera e approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di Esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) approva le variazioni del Bilancio di previsione;
 - h) definisce i criteri per l'amministrazione del patrimonio federale e per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione;
 - i) determina l'entità delle dotazioni finanziarie da assegnare agli organi periferici della FIGEST per assolvere ai compiti ed alle funzioni ad essi demandati;
 - j) emana e delibera i regolamenti federali, non tecnici sportivi, per l'attuazione dello Statuto, quello di giustizia sportiva che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione di competenza dello stesso;
 - k) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme Federali;
 - l) ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente;
 - m) delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società e delle Associazioni;
 - n) stabilisce le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento della Federazione;
 - o) determina i fondi per l'organizzazione delle gare, per assolvere ai loro compiti e programmi alle Commissioni Nazionali di disciplina sportive;
 - p) designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - q) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
 - r) esercita il controllo amministrativo di legittimità sulle modalità di svolgimento delle Assemblee Regionali e dei Dipartimenti e sulle delibere adottate dalle stesse;

- s) provvede, nelle ipotesi previste dagli articoli del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale o Provinciale ed alla sua eventuale revoca;
- t) in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali e del Dipartimento interessati e alla eventuale nomina di un Commissario straordinario.
- u) iscrive nell'apposito Albo i Tecnici (istruttori, allenatori, preparatori e maestri);
- v) iscrive nell'apposito Albo gli Ufficiali di Gara;
- w) nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;
- x) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- y) esamina i programmi delle gare a carattere nazionale proposte da ogni commissione di disciplina, vi apporta le modifiche ritenute opportune, li approva o nega l'approvazione quando non siano conformi ai Regolamenti o normative impartite;
- z) indice i campionati d'Italia e le altre competizioni di rilevanza nazionale;
- aa) delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società che intendono affiliarsi e ne approva gli Statuti e le relative modifiche;
- bb) delibera in merito alla costituzione di Commissioni o di gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata in carica e provvedendo alla nomina dei loro componenti;
- cc) provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto;
- dd) esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente Statuto ad un altro organo federale.

Articolo 24 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. La cessazione della carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza del Consiglio Federale.
2. Nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco di tempo inferiore a sette giorni, dalla metà più uno dei consiglieri, si determina l'immediata decadenza del Consiglio e del Presidente cui spetterà la prorogatio per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
3. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 25 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con i primi dei non eletti, purché sia comunque garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti, che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo,

potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

3. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la detta funzionalità.

Articolo 26 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è costituito dal Presidente Federale che lo presiede, dai due Vice Presidenti; funge da segretario il Segretario Generale della Federazione. Partecipa senza diritto di voto il coordinatore degli sport internazionali.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno o invitare i soggetti che ritiene interessati.

Articolo 27 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo Amministrativo della Federazione. Esso esercita il controllo contabile della Federazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea e da due componenti di cui uno nominato dal CONI e uno dalla autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
3. I componenti del Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
4. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili.
5. Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIGeST;
 - c) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
 - f) esaminare i conti resi dalle Commissioni Nazionali delle discipline sportive e dai Comitati Regionali;
7. I revisori dei conti possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso le strutture centrali e periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Federale.

8. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
9. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente e i membri effettivi sono invitati, a cura della Segreteria federale, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e di tutti gli altri organi della Federazione che adottano provvedimenti amministrativi.
10. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti da presentare al Presidente Federale. Il Collegio dei Revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
11. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

Articolo 28 - IL SAFEGUARDING OFFICE

1. Presso la Federazione è istituito il Safeguarding Office per garantire e tutelare il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
2. Il numero dei componenti del Safeguarding Office è determinato dal Consiglio Federale.
3. Il Safeguarding Office adotta i provvedimenti necessari per rimuovere pericoli e abusi presenti e per prevenire pericoli e abusi futuri.
4. Il Safeguarding Office è disciplinato da Regolamento per le Safeguarding Policy adottato dal Consiglio Federale e in conformità alle Linee Guida emanate in tema dal CONI e dal CIP.

Articolo 29 - IL COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI INTERNAZIONALI

1. Presso la Federazione è istituito il Coordinamento dei Dipartimenti Internazionali per coordinare l'attività internazionale della federazione, gli eventi internazionali svolti in Italia e la rappresentanza della FIGeST nelle varie federazioni ed enti internazionali. Il coordinatore è nominato dal consiglio federale, sentiti i dipartimenti internazionali, e siede senza diritto di voto nel consiglio federale, nei consigli dei relativi dipartimenti e nei consigli di disciplina coinvolte. Sono considerate discipline internazionali le discipline con una federazione di riferimento riconosciuta da SportAccord, IOC o IPC e/o alle federazioni aderenti alla WADA.
2. Il Coordinamento adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Coordinamento è disciplinato da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Federale e in conformità alle Linee Guida emanate in tema dal CONI e dal CIP.

Articolo 30 - L'ANTIDOPING UNIT

1. Presso la Federazione è istituita l'antidoping unit per coordinare l'attività di antidoping, l'implementazione dei regolamenti WADA e NADO e lo svolgimento dei test e delle iniziative relative.
2. L'antidoping unit adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. L'antidoping unit è disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Federale e in conformità alle Linee Guida emanate in tema dal CONI e dal CIP.

Articolo 31 - IL SETTORE PARALIMPICO

1. Presso la Federazione è istituito il settore paralimpico, nato per garantire e tutelare il diritto degli atleti paralimpici di svolgere l'attività a livello nazionale ed internazionale, coordinando la loro attività, integrandola e garantendo la possibilità di svolgerla al meglio delle possibilità. Il responsabile siede, senza diritto di voto, nel consiglio federale.
2. L'ufficio paralimpico adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività.
3. L'ufficio è disciplinato da Regolamento adottato dal Consiglio Federale e in conformità alle Linee Guida emanate in tema dal CONI e dal CIP

Articolo 32 - IL SETTORE E-Sportivo

1. Presso la Federazione è istituito il settore e-Sportivo, nato per sviluppare e promuovere l'attività e-Sportiva e virtuale a livello nazionale ed internazionale, relativamente alle discipline di competenza della FIGeST, coordinando la loro attività, integrandola, organizzandola e organizzando campionati e percorsi di formazione e-Sportivi. Il responsabile siede, senza diritto di voto, nel consiglio federale.
2. L'ufficio e-Sportivo adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività.
3. L'ufficio è disciplinato da Regolamento adottato dal Consiglio Federale e in conformità alle Linee Guida emanate in tema dal CONI e dal CIP.

CAPO III - ORGANI PERIFERICI

Articolo 33 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto, o loro delegati purché componenti il Consiglio direttivo societario e regolarmente tesserati alla FIGeST, con sede nella Regione.
2. Ogni Presidente o delegato che lo sostituisca può rappresentare per delega scritta, oltre la Società di appartenenza avente diritto al voto una sola Società a condizione che il numero di Società affiliate con diritto al voto nell'ambito della Regione sia superiore a 50.
3. Il Presidente, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
4. L'Assemblea Regionale, che può essere ordinaria elettiva, ordinaria non elettiva e straordinaria, è l'organo sovrano del Comitato Regionale. È indetta dal comitato stesso e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci salvo i casi statutariamente previsti.
5. Nel caso di una nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale è convocata, dal Presidente federale a seguito di delibera del consiglio Federale, a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC spedita almeno 60 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno, nonché l'elenco degli aventi diritto a voto.
6. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva si svolge a seguito dell'insediamento del Consiglio Federale.
7. L'assemblea Regionale straordinaria deve essere convocata su richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto della Regione o della metà più uno dei componenti il Comitato Regionale.
8. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostruire l'intero organo o ad eleggere i singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

9. Per quanto non contemplato dal presente articolo si richiamano le norme relative stabilite per l'Assemblea Nazionale in quanto applicabili.

Articolo 34 - COMPETENZE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e quattro componenti del Consiglio Regionale, tesserati presso gli affiliati della Regione con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva;
 - b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale ordinaria non elettiva:
 - a) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività agonistica e sull'attività promozionale e giovanile dell'anno successivo;
 - b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) approva la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio Regionale;
3. L'Assemblea Regionale straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti - secondo quanto previsto dal presente Statuto - i membri del Consiglio Regionale.
 - b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 35 - IL COMITATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla FIGeST almeno 10 Società Sportive con diritto di voto, coprendo il 50 per cento + 1 delle province della regione, è costituito, con deliberazione del Consiglio Federale, il Comitato Regionale retto da un Consiglio composto come previsto dal presente statuto, convocata dal Presidente della FIGeST.
2. Nelle provincie di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi periferici a livello regionale.
3. Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, nella sua prima riunione, un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio stesso;
 - b) promuove, propaganda, disciplina l'attività degli sport statuari nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - c) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;
 - d) amministra gli eventuali fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale;
 - e) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione sulla gestione del Comitato;
 - f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;

- g) cura e provvede alla formazione dei tecnici;
 - h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione.
4. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti, in esso incluso il Presidente o il Vice Presidente.
 5. Alle riunioni del Consiglio Regionale può partecipare senza diritto di voto un delegato per ciascun Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di ciascun Dipartimento.
 6. Per ciò che concerne le ipotesi di decadenza del Consiglio Regionale e per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallo Statuto per il Consiglio Federale.

Articolo 36 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico.
2. Rappresenta ai soli fini sportivi la FIGeST, nel territorio di competenza.
3. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio federale.
4. Convoca, con preavviso di almeno sette giorni, tramite, raccomandata, posta prioritaria, email, PEC o telefonicamente in caso di urgenza con successiva conferma scritta e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto convoca l'Assemblea Regionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 15 del presente Statuto per il Presidente della FIGeST.

Articolo 37 - IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dei precedenti articoli, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per il quadriennio olimpico, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali.
2. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Articolo 38 - IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle provincie dove abbia sede almeno una Società Sportiva, regolarmente affiliata alla FIGeST aventi diritto a voto, il Consiglio Federale nomina il Delegato provinciale.
2. L'incarico è quadriennale.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

CAPO IV - ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI

Articolo 39 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E FEDERALE

1. La Giustizia sportiva e federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del CONI, del CIP e delle Leggi dello Stato.

2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di organi di giustizia aventi competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il territorio nazionale.
3. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Nei procedimenti davanti al Giudice Sportivo e nei procedimenti disciplinari non è obbligatoria la difesa tecnica e gli interessati possono stare in giudizio personalmente o essere assistiti e rappresentati da persone di loro fiducia all'uopo nominati. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
4. L'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia si conformano alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI a norma dell'articolo 6, comma 4, lett. b), del relativo Statuto.
5. Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura federale sono nominati dal Consiglio Federale, previa individuazione dei soggetti. Essi agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e riservatezza, assicurate da specifiche norme e durano in carica secondo le disposizioni del Codice di giustizia sportiva.
6. Il Consiglio Federale può adottare nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.
7. La FIGeST assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi di giustizia e dell'ufficio di Procura, individuandone il segretario e le modalità di gestione dei procedimenti. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
8. Il Regolamento di Giustizia Federale disciplina la riabilitazione, la quale è concessa dalla Corte federale di appello decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
9. Per quanto riguarda le attribuzioni ed i procedimenti in materia di doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI e dal CIP.
10. Le procedure degli Organi di Giustizia sono stabilite dal Regolamento di Giustizia Federale.
11. Il Consiglio federale delibera, all'inizio di ogni anno, l'ammontare del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia nonché di eventuali depositi cauzionali nei limiti fissati con delibera della Giunta Nazionale del CONI.

12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Articolo 40 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio federale, può deliberare la concessione della grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, può concedere amnistia o indulto.
3. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 41 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 42 - ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione rimettono a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie su rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale a norma dell'articolo 808-ter c.p.c. il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla comunicazione della nomina fatta al Presidente, e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso il Segretario degli organi di giustizia; quest'ultimo ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione o del lodo può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 43 - ORGANI DI GIUSTIZIA DELLA FIGeST

1. Gli organi di giustizia sono:
 - a) la Procura Federale,
 - b) il Giudice Sportivo;
 - c) la Corte Sportiva di Appello;

- d) il Tribunale Federale;
- e) la Corte Federale di Appello.

Articolo 44 - LA PROCURA FEDERALE

1. Presso la Federazione è istituita la Procura Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.
2. La Procura Federale si compone del Procuratore federale, di un Procuratore Aggiunto e fino ad un massimo di sei Sostituti Procuratori. In ogni caso, per comprovate esigenze, il Consiglio Federale ha facoltà di determinare un diverso numero di Sostituti Procuratori ovvero di provvedere alla nomina di collaboratori della Procura federale, individuandone il numero e le funzioni, nel rispetto delle attribuzioni dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale.
3. La Procura Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti idonei per il Codice di giustizia sportiva. Il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, e sono scelti idonei per il Codice di giustizia sportiva. Il loro mandato dura quattro anni e non può essere rinnovato più di due volte.
5. Il Procuratore aggiunto ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce, inoltre, il Procuratore Federale in caso di impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori, secondo le modalità individuate nel Regolamento di Giustizia.
6. Le funzioni della Procura Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Esse sono svolte personalmente dal Procuratore Federale e sono altresì svolte, dietro assegnazione delle relative questioni da parte del Procuratore federale, anche dall'Aggiunto, o da uno o più Sostituti. Con l'atto di assegnazione il Procuratore federale può stabilire i criteri ai quali l'assegnatario deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
7. La Procura Federale, in persona del Procuratore federale, ovvero dall'Aggiunto, se assegnato, esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale, ovvero dall'Aggiunto se assegnato, se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
8. La Procura federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio. I componenti della Procura hanno facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza, altrimenti hanno il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari in relazione alla notizia di illecito.
9. Quando non deve disporsi l'archiviazione, il Procuratore federale, o l'Aggiunto se assegnato, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale o l'Aggiunto se assegnato, ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal Regolamento di giustizia. La Procura federale, in ogni caso, è tenuta a comunicare la

determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Articolo 45 - IL GIUDICE SPORTIVO

1. Il Giudice Sportivo è organo di giustizia monocratico. Il relativo Ufficio si compone di un Giudice Effettivo e di più supplenti. Il Giudice effettivo e i supplenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal medesimo Consiglio federale e a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione. Il Consiglio federale determina altresì i criteri di designazione dei supplenti, eventualmente preponendo uno di questi anche a singoli campionati o competizioni. Il Giudice effettivo e i supplenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. Il Giudice sportivo pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.
3. Il Giudice sportivo è competente per tutti i campionati e le competizioni organizzati dalla FIGeST. Avverso le sue decisioni è sempre ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.
4. I requisiti per la nomina e le disposizioni sui procedimenti sono previsti dal Regolamento di giustizia.

Articolo 46 - LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. La Corte Sportiva di appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo ed è competente a decidere altresì sulle istanze di ricsuzione dei medesimi giudici.
2. Il Consiglio Federale ha facoltà di attribuire le funzioni della Corte Sportiva di appello alla Corte Federale di Appello.
3. La Corte Sportiva di appello giudica in composizione collegiale con numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
4. I requisiti per la nomina e le disposizioni sui procedimenti sono previsti dal Regolamento di giustizia.

Articolo 47 - IL TRIBUNALE FEDERALE

1. Il Tribunale Federale, ferme le attribuzioni di cui allo Statuto, giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.
2. Il Tribunale Federale è composto da nove componenti nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, in conformità delle disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva. Il Consiglio federale ha facoltà di determinare un diverso numero dei componenti. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio Federale attribuisce le funzioni di presidente, di vice-presidente, di componente effettivo e di componente supplente.
3. Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale e col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
4. I requisiti per la nomina e le disposizioni sui procedimenti sono previsti dal Regolamento di giustizia.

Articolo 48 - LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. La Corte Federale di Appello è competente per il giudizio di impugnazione delle decisioni del Tribunale federale, previo reclamo della parte interessata. È competente a decidere altresì sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.
2. I componenti della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei, in conformità delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale ha facoltà di determinare un diverso numero dei componenti. Il Consiglio Federale attribuisce le funzioni di presidente, di Vice Presidente, di componente effettivo e di supplente.
3. La Corte Federale di Appello giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. La Corte federale di appello giudica altresì nei procedimenti per revisione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
4. I requisiti per la nomina e le disposizioni sui procedimenti sono previsti dal Regolamento di giustizia.

CAPO V - ALTRE STRUTTURE FEDERALI

Articolo 49 - DIPARTIMENTI

1. La FIGeST riconosce i seguenti Dipartimenti:
 - a) Il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali Valdostani;
 - b) Il Dipartimento Giochi e sport che Rotolano Tradizionali;
 - c) Il Dipartimento Giochi e Sport da Tiro Tradizionali;
 - d) Il Dipartimento Giochi e Sport Tradizionali;
 - e) il Dipartimento Sport Freccette;
 - f) il Dipartimento Sport Tiro alla Fune;
 - g) il Dipartimento Sport Calcio Balilla;
 - h) il Dipartimento Sport Minigolf;
 - i) il Dipartimento Sport Internazionali;
 - j) il Dipartimento Sport Flying Disc.
2. Ai fini dell'assegnazione a ciascun Dipartimento le affiliate in sede di richiesta di affiliazione comunicheranno le discipline sportive di cui svolgono attività.
3. I Dipartimenti sono composti da Assemblee di Dipartimento, Consigli di Dipartimento, Presidente di Dipartimento e relativi consigli di disciplina, ove previsti.
4. I Dipartimenti operano con autonomia tecnica e organizzativa. In sede di approvazione del bilancio preventivo annuale, il Consiglio Federale assegna ad ogni Dipartimento le risorse economico-finanziarie necessarie per garantirne il funzionamento e sovrintende alla gestione delle risorse. Il dipartimento gestisce la propria quota parte di tesseramento.

5. Le Assemblee di Dipartimento sono costituite dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o loro delegati. Le Assemblee di Dipartimento provvedono, nel rispetto delle procedure previste dai Regolamenti del Dipartimento, all'elezione del Presidente di Dipartimento e dei componenti dei Consigli di Dipartimento.
6. I Consigli di Dipartimento hanno funzioni tecnico-organizzative, organizzative e di governo delle relative discipline e attività sportive federali di competenza. I Consigli di Dipartimento, nei limiti dei compiti a loro attribuiti, predispongono programmi di attività e schemi di regolamenti tecnici da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale e redigono il rendiconto e il budget annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal presidente di dipartimento, il vicepresidente di dipartimento e responsabile tecnico del dipartimento. I componenti del consiglio di dipartimento, fino ad un massimo di undici, sono decisi in base alle affiliate con diritto di voto dell'anno precedente la votazione:
 - a) da 1 a 10 affiliate, il consiglio è composto da tre membri.
 - b) da 11 a 20 affiliate, il consiglio è composto dai tre membri di cui alla lettera a) e da due ulteriori consiglieri.
 - c) da 21 a 30 affiliate, il consiglio è composto tre membri di cui alla lettera a) e da quattro ulteriori consiglieri.
 - d) da 31 a 50 affiliate, il consiglio è composto tre membri di cui alla lettera a) e da sei ulteriori consiglieri.
 - e) oltre le 51 affiliate, il consiglio è composto tre membri di cui alla lettera a) e da otto ulteriori consiglieri.
7. I componenti del Consiglio di Dipartimento sono di genere diverso in misura, comunque, non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.
8. I Consigli di Dipartimento a cadenza annuale relazionano al Consiglio Federale sulle attività svolte. Per il funzionamento e le ipotesi di decadenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Consiglio Federale.
9. Il Presidente di Dipartimento coordina il Consiglio di Dipartimento e lo rappresenta nel Consiglio Federale. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte da un Vice-Presidente nominato dal Consiglio di Dipartimento nella sua prima riunione.
10. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Dipartimento non sono soggetti al regime di incompatibilità e inconfiribilità con altre cariche e/o incarichi, anche di natura professionale eccetto quanto previsto all'articolo 55.
11. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte del Dipartimento o dei suoi organi, di irregolare avvio e svolgimento dell'attività sportiva/agonistica di Dipartimento, di constatata impossibilità di funzionamento ovvero di grave irregolarità nella gestione da parte del Dipartimento, il Consiglio Federale ha facoltà di nominare un commissario straordinario determinandone poteri e funzioni.
12. Ogni dipartimento ha un proprio segretario. Lo stesso segretario di dipartimento può svolgere più ruoli in FIGeST e può essere segretario di più dipartimenti.

Articolo 50 - COMMISSIONI NAZIONALI DI DISCIPLINA SPORTIVE

1. Le Commissioni delle Disciplina Sportive sono costituite per organizzare e promuovere gli sport elencati nel presente Statuto.

2. Ogni Commissione di disciplina sportiva è composta da un Presidente, da un Vice Presidente, un responsabile tecnico e dai membri di commissione il cui numero viene deciso dal consiglio di dipartimento.
3. Le Commissioni di disciplina sportiva sono di nomina del Consiglio di dipartimento, tenendo conto delle associazioni aderenti alla singola disciplina.
4. Il Presidente di ogni commissione di disciplina è nominato dal Consiglio di dipartimento. Il consiglio di dipartimento può commissariare o revocare il consiglio di disciplina. In caso di dipartimenti monosportivi, il consiglio di dipartimento può decidere di non insediare il consiglio di disciplina. Il consiglio di disciplina, su proposta del presidente di disciplina, nomina il segretario di disciplina. È di diritto membro del consiglio di disciplina, senza diritto di voto, il segretario di dipartimento e il presidente di dipartimento e, nel caso delle discipline internazionali, il relativo coordinatore. Il numero dei componenti è deciso dal consiglio di dipartimento e non può essere inferiore a tre. Il consiglio di dipartimento può decidere di raggruppare, accorpare, diminuire o aggiungere, in autonomia, i consigli di disciplina a seconda delle necessità.
5. I compiti delle Commissioni di disciplina sono:
 - a) coordinare e formulare programmi per la pratica e la diffusione dello sport rappresentato;
 - b) programmare l'attività annuale e presentare al Consiglio di dipartimento il piano finanziario per ottenere l'assegnazione del budget operativo;
 - c) predisporre il regolamento di gioco e l'eventuale variazione per sottoporlo all'approvazione del Consiglio di dipartimento;
 - d) formulare i calendari delle gare nazionali e di campionato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di dipartimento;
 - e) gestire la banca dati dei risultati delle gare della disciplina;
 - f) proporre al Consiglio di dipartimento la normativa per la formazione delle categorie dei praticanti nonché i criteri per i passaggi tra le categorie stesse;
 - g) supportare la scuola federale nella formazione nazionale;
 - h) dare rendicontazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio Di Dipartimento della gestione del budget operativo assegnato;
6. Le materie di cui ai precedenti articoli sono sottoposte tassativamente al controllo ed alla vigilanza da parte del Consiglio di dipartimento. In caso di mancata approvazione viene rinviato all'esame dell'organo direttivo della Commissione Nazionale di Disciplina per le opportune variazioni ed integrazioni.
7. Per il Dipartimento Sport Internazionali ed il Dipartimento Sport Freccette, vista la presenza di più sport attinenti federazioni internazionali diverse, le relative Commissioni di Disciplina sono elette e non nominate, seguendo le indicazioni e le modalità inserite nel regolamento organico.

Articolo 51 - CENTRO STUDI

1. Il Centro Studi è una struttura che esplica la sua attività sotto l'indirizzo ed il controllo del Consiglio Federale. Ad esso compete la gestione del club azzurro. Viene regolato da apposito regolamento approvato dal consiglio federale.

Articolo 52 - IL SEGRETARIO GENERALE ED I SEGRETARI DI DIPARTIMENTO

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della FIGeST, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e della Consulta delle Strutture Territoriali e ne cura la redazione dei verbali. Svolge la figura di segretario generale per i relativi dipartimenti il segretario di dipartimento, che, sotto le indicazioni del segretario generale, ne fa le sue veci nei dipartimenti e ne segue le sue funzioni.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dall'eventuale Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FIGeST, ad esclusione degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FIGeST.;
 - d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FIGeST.;
 - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.
4. Il Segretario di Dipartimento viene nominato dal Presidente federale sentito il Consiglio federale, il Consiglio di dipartimento, ed il segretario generale.
5. Il Segretario di dipartimento rappresenta il Segretario generale nel dipartimento.

TITOLO IV - CARICHE FEDERALI - CANDIDATURE - ELEGGIBILITA'

Articolo 53 - REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

1. Per poter ricoprire cariche elettive federali occorre:
 - a) essere cittadini italiani ad avere raggiunto la maggiore età.
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
 - c) essere tesserati alla FIGeST alla data di presentazione della candidatura. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in attività o essere stati tesserati nella rispettiva categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio. Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livelli nazionale o almeno regionale. Tale requisito del tesseramento non è richiesto per il Collegio dei

Revisori dei Conti, per gli Organi di Giustizia, per la Procura Federale e per la Commissione Federale di Garanzia, per il safeguarding officer per l'atidoping unit e i dipartimenti.

- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate del CONI e del CIP o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico.
- e) Il Presidente ed i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI e del CIP

2. Sono ineleggibili coloro che:

- a) Hanno un reddito che derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
- b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIGeST, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate.
- c) È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA anche qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

3. I requisiti di eleggibilità devono essere conservati per tutta la durata della carica.

Articolo 54 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Chi intenda concorrere a rivestire cariche:

- a) all'interno degli Organi Centrali deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale quaranta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea elettiva;
- b) all'interno degli Organi Periferici deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale quaranta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva.

2. Ogni interessato potrà presentare non più di una candidatura anche se per cariche diverse per ogni Assemblea. Devono essere presentate candidature individuali.

3. La candidatura deve rispettare il dipartimento di provenienza del tesserato.

4. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 55 - INCOMPATIBILITÀ

- 1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.
- 2. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica federale e sociale. La disciplina delle incompatibilità per gli Organi di Giustizia

endofederali e per i componenti dell'Ufficio della Procura federale è stabilita dal Regolamento federale e dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

3. L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.
4. La carica di Presidente Federale e Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica sportiva elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
5. In tali casi l'interessato dovrà optare entro 15 giorni, pena la decadenza dall'ultima carica acquisita, per l'una o per l'altra carica federale elettiva o di nomina – Centrale o Territoriale – della stessa Federazione.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 56 - COMMISSIONI E CONSULENZE

1. Per il migliore funzionamento dell'attività il Consiglio Federale può avvalersi sia dell'opera di Commissioni cui demandare compiti specifici, programmi di attività e studi, che dell'opera di consulenti esterni.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 57 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FIGeST è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, e finanziarie;
 - b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) Patrimonio netto;
 - d) Debiti e Fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 58 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della FIGeST coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.

Articolo 59 - GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio Federale, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Federale.
2. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario deve essere approvato dal Consiglio Federale il Bilancio di esercizio corredato sia dalla relazione del Collegio dei Revisori che del Consiglio Federale.

3. I bilanci e le relazioni illustrative sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal CONI, e, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione del prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale, anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI, e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.
6. I Dipartimenti trasmettono apposito rendiconto e budget al Consiglio Federale in tempo utile all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal Regolamento Amministrazione e Contabilità.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 60 - ANNO SPORTIVO FEDERALE

1. L'anno Sportivo federale coincide con l'anno solare.
2. Per i tesserati di qualunque disciplina sportiva il vincolo sportivo è annuale.
3. Per svincolarsi è sufficiente dare comunicazione scritta con lettera raccomandata o e-mail da inviarsi al presidente dell'Associazione o Società sportiva di appartenenza nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima gara ufficiale della stagione agonistica.

Articolo 61 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. il Consiglio Federale può indire l'assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto al voto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. Per la validità dell'Assemblea è richiesto il quorum previsto dall'art. 16 comma 2 del presente statuto.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Articolo 62 - SCIOGLIMENTO DELLA FIGeST

1. Nell'ipotesi di scioglimento della FIGeST si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 63 - DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

1. Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione ed alla pratica delle discipline sportive e giochi tradizionali sono disciplinate da Regolamenti Federali.

Articolo 64 - DURATA DELLE CARICHE

1. Fatto salvo quanto previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per gli Organi di Giustizia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, tutte le cariche federali hanno durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico. Le cariche elettive eventualmente assunte durante il quadriennio olimpico cessano, comunque, allo scadere dello stesso.
2. Il Presidente federale e i componenti degli organi direttivi, nazionali e territoriali, possono svolgere più mandati.
3. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione stabilite dall'art. 16 comma 2 del D. Lgs 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tale ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo il quorum Assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero di voti.

Articolo 65 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino allo svolgimento dell'Assemblea Elettiva dei Dipartimenti, che potranno essere convocate appena maturata l'anzianità prevista nello Statuto per quanto attiene all'elettorato delle Affiliate, i Presidenti del Dipartimento e i Consiglieri di Dipartimento sono nominati dal Consiglio Federale.
2. Al fine di garantire la massima rappresentanza del movimento sportivo da parte dei Dipartimenti e al fine di rispettare il termine di cui al Principio 6.1.1. dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, i Presidenti e i componenti dei Consigli di Dipartimento saranno eletti una volta che le Affiliate di appartenenza avranno maturato il requisito di anzianità, pari a 12 mesi di affiliazione.

Articolo 66 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.